



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 96/DIV – 27 APRILE 2026

96/528

### CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

#### GARE DEL 26 APRILE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 26 Aprile 2026

#### 19^ GIORNATA RITORNO

##### GIRONE B

AREZZO	TORRES	3-1
CAMPOBASSO	ASCOLI	1-0
FORLÌ	PERUGIA	1-1
GUBBIO	PINETO	2-0
GUIDONIA MONTECELIO	CARPI	2-3
JUVENTUS NEXT GEN	BRA	2-2
PONTEDERA	LIVORNO	0-2
TERNANA	PIANESE	1-3
VIS PESARO	SAMBENEDETTESE	2-3
RIPOSA: RAVENNA		

##### GIRONE C

ATALANTA U23	CATANIA	1-1
AZ PICERNO	SORRENTO	0-0
BENEVENTO	AUDACE CERIGNOLA	2-2
CASERTANA	GIUGLIANO	1-1
CAVESE	COSENZA	1-1
CROTONE	LATINA	2-5
FOGGIA	SALERNITANA	1-3
POTENZA	MONOPOLI	2-2
TEAM ALTAMURA	CASARANO	0-4
TRAPANI	SIRACUSA	2-2

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

## **“GARE DEL 26 APRILE 2026**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo Sostituto,  
premesse che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOA, AREZZO, CAVESE, PERUGIA, PIANESE, POTENZA e TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

### **DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

### **SOCIETA'**

#### **GARA TRAPANI – SIRACUSA DEL 26 APRILE 2026**

Il Giudice Sportivo Sostituto,  
in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara, in relazione al comportamento tenuto dal Sig. VALERIO ANTONINI della Società Trapani, rileva che gli elementi acquisiti non consentono, allo stato, di ritenere integrata l'eventuale violazione di cui al comma 3 dell'art. 19 C.G.S., in ordine sia alla condotta posta in essere che al luogo dove la stessa è stata perpetrata.

Quanto alle dichiarazioni rese dallo stesso, allo stato attuale appare necessaria un'istruttoria al fine di verificare l'eventuale violazione di cui all'art. 23 C.G.S., per quanto di eventuale competenza della Procura Federale, alla luce della disciplina posta dall'art. 23 medesimo.

Pertanto, si trasmettono gli atti alla Procura Federale, per l'eventuale seguito di competenza ai sensi dell'art. 118 C.G.S.

#### **GARA CAMPOBASSO – ASCOLI DEL 26 APRILE 2026**

Il Giudice Sportivo Sostituto,  
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi, invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Ascoli presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti e alla produzione delle immagini eventualmente acquisite dei simboli esposti.

### **AMMENDA € 1.000,00**

**VIS PESARO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, quattro bottigliette d'acqua semipiene e due bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 900,00**

**SAMBENEDETTESE** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'avere:

1. lanciato, durante la gara, quattro bottigliette d'acqua semipiene e quattro bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 800,00**

##### **CAVESE**

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 30% dei 285 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud:

1. intonato, al 26°, all'83° e all'84° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto nelle prime due circostanze per due volte e nella terza per tre volte;
2. esposto, dal 22° al 26° minuto del primo tempo, uno striscione non autorizzato;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, considerato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerate le misure previste e poste in essere in attuazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **4 MAGGIO 2026**

DIOTALEVI ANDREA

(VIS PESARO)

in quanto, in reazione alle provocazioni di un calciatore avversario, abbandonava l'area tecnica avvicinandosi allo stesso senza contatto fisico (r. IV Ufficiale).

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **PER 7 GIORNI**

ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO)

per avere tenuto una condotta non corretta e antisportiva in quanto, al termine della gara, accedeva sul terreno di gioco direttamente dalla Tribuna Laterale, nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 92/DIV del 20.04.2026), in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 C.G.S.

Valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 19 e 39 C.G.S., (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

IURINO GIOVANNI (TEAM ALTAMURA)

In quanto, in occasione di una revisione FVS, ostacolava la stessa proferendo una frase irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)

In quanto, mentre si trovava in panchina a seguito di sostituzione, si avvicinava al IV Ufficiale tirandolo per la spalla per richiamarne l'attenzione, proferendo una frase di protesta nei confronti della Quaterna Arbitrale e una frase offensiva nei confronti di un calciatore avversario (r. IV Ufficiale, calciatore sostituito).

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

COZZOLI FRANCESCO (TRAPANI)

per fallo di gioco particolarmente grave, in quanto, pur senza volontarietà, colpiva al volto il calciatore avversario con i tacchetti.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESI)

in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, esultava in maniera provocatoria davanti alla panchina avversaria (r. IV Ufficiale).

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

LOMBARDI LORENZO (CARPI)  
PIERACCINI SIMONE (CATANIA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

STEFFANONI FEDERICO (ATALANTA U23)  
DI LIVIO LORENZO (CAMPOBASSO)  
HEINZ JONAS (CASERTANA)  
MURRU NICOLA (GUBBIO)

LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA	(LATINA)
MOTOC ANDREI	(TRAPANI)
NICOLI SIMONE	(TRAPANI)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (XII INFR)**

DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(LATINA)

**AMMONIZIONE (XI INFR)**

TOSCANO MARCO	(CASERTANA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

CHIOSA MARCO	(AREZZO)
CELESIA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
BUTTARO ALESSIO	(FOGGIA)
PODDA LORENZO	(GUBBIO)
ANASTASIO ARMANDO	(SALERNITANA)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO	(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

LEONETTI VITO	(CASARANO)
IENCO SIMONE	(PINETO)
GOLEMIC VLADIMIR	(SALERNITANA)
PAGANINI LUCA	(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

PATTARELLO EMILIANO	(AREZZO)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
CANNAVO' KEVIN	(COSENZA)
GAROFALO VINCENZO	(FOGGIA)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

PELUSO LUCIANO	(GIUGLIANO)
MARRANCONE ALESSANDRO	(PINETO)
ZAZZA MATTEO	(TEAM ALTAMURA)
ZECCA GIACOMO	(TORRES)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

CESTER STEFANO	(GIUGLIANO)
COSTA GABRIELE	(GUBBIO)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(LATINA)
GAGLIARDI LORENZO	(PINETO)
MAZZEO LUCA	(POTENZA)

LONARDO EDOARDO  
GUDELEVICIUS ERNESTAS  
MCJANNET EDWARD JOHN

(SAMBENEDETTESE)  
(SIRACUSA)  
(TERNANA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

ARENA ALESSANDRO  
SENA FRANCESCO PIO  
BROSCO RICCARDO  
CONTI VALERIO  
VONA ANTONELLO  
MALAGRIDA LORENZO  
BEGHETTO LORENZO

(AREZZO)  
(BENEVENTO)  
(FOGGIA)  
(GUBBIO)  
(LATINA)  
(LIVORNO)  
(PONTEDERA)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 27 Aprile 2026

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani